

ALLEGATO 5

5-04144 Centemero: Modifiche alle soglie del volume d'affari annuo ai fini dell'esenzione IVA per le imprese di minori dimensioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, atteso l'impegno assunto dal Governo nella seduta n. 402 del 20 dicembre 2024 – ossia, con riferimento ai regimi speciali per le piccole imprese « a valutare l'opportunità di chiedere alla Commissione europea di elevare la soglia della misura vigente summenzionata oltre gli 85 mila euro nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 » – chiedono di sapere « quale sia lo stato attuale dell'*iter* autorizzativo per la concessione all'Italia della deroga prevista dall'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, ha impegnato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020. Con il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto », sono state apportate modificazioni alla disciplina vigente e, in particolare, è stato inserito il titolo *V-ter*, Capo I, rubricato « Regime transfrontaliero di franchigia » nel

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che implementa il nuovo regime previsto dal legislatore unionale per le piccole imprese. Le modifiche normative suindicate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In particolare, l'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285 modifica il regime speciale delle piccole imprese contenuto nel titolo XII della direttiva IVA sopprimendo, tra gli altri, anche l'articolo 285 della stessa (cfr. articolo 1, punto 14) della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020). Sulla base della nuova disciplina unionale (articolo 284 della direttiva IVA), a partire dal 1° gennaio 2025, gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia di 85.000 euro, elevata a 100.000 euro nel caso in cui la piccola impresa effettui anche operazioni transfrontaliere (intra-UE).

Fermo restando che la facoltà di innalzamento in deroga di tale limite non rientra nella disponibilità dei Governi nazionali, attesa la soppressione dell'articolo 285 e l'inserimento, da parte dell'articolo 284, di un unico regime di franchigia con soglia di volume d'affari fissata a 85.000 euro, il Governo si riserva la possibilità di verificare in sede unionale eventuali revisioni della direttiva che consentono un innalzamento della soglia.